

15 dicembre 2020



IL VALORE

della Professione



News letter ai Collegi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro



Natività - Gherardo delle Notti, al secolo Gerrit van Honthorst - Galleria degli Uffizi

Buon Natale

ANALISI

Il nuovo Rapporto sull'Albo NUMERI, PERSONE

di Antonio Bevacqua

Anche quest'anno, puntualissimo, è stato reso pubblico il **Rapporto sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**, ottimamente realizzato dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione.

Duecentocinquantaquattro pagine zeppe di numeri, dati, statistiche.

Ma, attenzione, quei numeri leggiamoli bene. Essi rappresentano persone, con le loro vite, i percorsi di studio, i sacrifici, le speranze, le prospettive e in quest'ottica vanno letti e analizzati.

I numeri, in generale, ci dicono che siamo iscritti in circa 119.000 e che anche la nostra professione, così come l'economia, si presenta con notevoli differenze a seconda del luogo in cui viene esercitata ed in ragione del sesso e dell'età del professionista.

Nella dinamica degli iscritti all'albo, il periodo valutato, 01/01/2019 – 01/01/2020, si presenta a livello nazionale con una **mancata crescita**, se si considera che il saldo attivo è di appena 136 Collegi che equivale ad un aumento degli iscritti, rispetto al periodo precedente, di appena lo 0,1%, ma giusto perché alla diminuzione delle presenze nella sezione A (-0,1%) si è contrapposto un incremento nella sezione B (+14%) e nell'elenco speciale (+1,4%). Crolla, invece, il numero dei praticanti.

Ipetrofia negli anni passati o lento declino oggi? Avventurarsi in un'analisi è prematuro ma non c'è dubbio che è un lavoro che andrà fatto.

Nella classifica per regioni la Lombardia è in testa con un aumento degli iscritti dell'1,1%, mentre la peggiore è la Valle d'Aosta con un -1,6%. Il Sud, isole comprese, ha una diminuzione di iscritti di 205 unità che rappresenta lo 0,5%.

La Calabria è quasi stabile perché passa da 4.359 a 4.340 iscritti.

L'Ordine di Catanzaro ha subito una contrazione dell'1,3% poiché i propri iscritti scendono a 553 da 560 che erano nell'anno precedente.

Nella nostra regione i professionisti uomini sono il 66%, le donne il 34%, in linea col dato nazionale (66,9% - 33,1%).

I più giovani, fino a 40 anni d'età, rappresentano il 14,2%; dai 40 ai 60 anni sono il 65,8; gli anziani, dai 60 anni in su, sono il 20%.

In Calabria ci sono 2,9 Collegi ogni 10 Km², contro il dato italiano che è di 3,9 per 10 Km².

Il rapporto popolazione calabrese/iscritti è di 449, in Italia è di 508.

Il **reddito medio** dell'anno 2019 dichiarato ai fini Irpef dai Collegi calabresi è stato di 25.857 euro a fronte del medesimo dato nazionale di 60.962 euro. I Collegi lombardi presentano un reddito medio di 95.905 euro, quelli del Trentino di ben 113.071 euro.

Poiché anch'io la penso come Trilussa in fatto di medie (il tanto discutibile pollo a testa...), sollecito un'analisi più approfondita su un altro dato, quello riferito alla **mediana** (*"si definisce la mediana come il valore assunto dalle unità statistiche che si trovano nel mezzo della distribuzione"*, ndr), in parole povere su quell'importo di reddito sotto il quale (o sopra il quale) si situa la metà degli iscritti.

Il Rapporto dice che il **valore mediano in Calabria** ammonta a **18.530 euro** (sottolineo, metà dei 4.340 iscritti ha dichiarato un reddito professionale sotto i 1.500 euro al mese!) mentre in Italia lo stesso dato è di 34.469 euro. Lombardia e Trentino fanno gara a sé rispettivamente con 56.132 euro e 73.352 euro.

E' indiscutibile che la crisi da Covid-19 abbia avuto e continuerà ad avere un impatto negativo, se non devastante, sull'economia e, di riflesso, sulla nostra professione. I dati appena sciorinati e tutti gli altri contenuti nel Rapporto lo testimoniano ampiamente e ci dicono che **soluzioni vanno trovate**, e presto.

Il Presidente Massimo Miani, intestatario assieme al suo Consiglio di un quadriennio non facile per la Categoria, dice che *"non può bastare un semplice richiamo all'evoluzione della professione di Commercialista in termini di aggregazione e specializzazione, che restano, comunque, nel medio-lungo termine, le uniche strategie possibili per fronteggiare le sfide del mercato."*

Il nuovo Rapporto sull'Albo NUMERI, PERSONE

Da una postazione molto più modesta rispetto a quella di Miani mi permetto di dire che qui è **in gioco la permanenza sul mercato** di decine di migliaia di Colleghi: i redditi indicati e le tabelle a corredo di questo articolo dimostrano soglie, con tutto il rispetto per il raffronto e molta ammirazione per quel lavoro, persino inferiori a quelle di un manovale.

C'è bisogno allora, **per rimanere professionisti dignitosi, decorosi e indipendenti** e per non dovere far ricorso a forme di mortificante welfare (pure ipotizzate a livello di governance

nazionale), di una leadership ordinistica illuminata, che abbia una **visione prospettica** di quello che potrà essere il nostro lavoro nell'**economia del futuro** prossimo venturo.

Lo si deve agli **anziani** che meritano di uscire serenamente dalla professione con la consapevolezza che altri contribuiranno all'effettività della pensione e lo si deve soprattutto ai **giovani** ai quali va garantito il futuro.

Non voglio chiudere con pessimismo ma, avverto, **non c'è molto tempo**: chi ha carte se le giochi, i bluff non sono ammessi in questo giro.

ISCRITTI AL 01/01/2020

	ITALIA	MILANO	ROMA	NAPOLI	CALABRIA	CATANZARO
Totale Iscritti	118.775	9.216	10.365	4.721	4.340	560
fino a 40 anni	14,2%	20,60%	13,40%	11,10%	12,40%	16,50%
da 41 a 60 anni	65,8%	58,80%	66,50%	70,23%	72,50%	67,40%
oltre 60 anni	20,0%	20,70%	20,10%	16,60%	15,20%	16,10%

REDDITO MEDIO 2019 (euro)

	ITALIA	MILANO	ROMA	NAPOLI	CALABRIA	CATANZARO
Totale Iscritti	60.962	112.133	64.572	38.124	25.857	31.974
fino a 40 anni	32.374	49.478	31.604	20.073	15.104	16.034
da 41 a 60 anni	66.107	138.830	72.313	40.755	27.635	21.291
oltre 60 anni	68.546	103.881	65.975	41.159	29.585	43.468

REDDITO MEDIANO 2019 (euro)

	ITALIA	MILANO	ROMA	NAPOLI	CALABRIA	CATANZARO
Totale Iscritti	34.469	58.801	32.597	23.101	18.530	21.027
fino a 40 anni	23.053	38.118	21.900	16.388	12.339	13.440
da 41 a 60 anni	38.405	73.958	37.236	24.667	19.943	21.291
oltre 60 anni	37.508	55.249	30.888	23.400	20.028	21.915

RAPPORTO IMPRESE/ISCRITTI

	ITALIA	MILANO	ROMA	NAPOLI	CALABRIA	CATANZARO
Totale imprese	43	34	34	34	38	37
Società di persone	6	5	3	6	3	3
Società di capitali	10	14	14	9	6	7
Imprese individuali	27	15	17	19	29	27

Elaborazioni su dati "Rapporto 20202 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili"

“Racconti da una pandemia”

La professione del Commercialista al tempo del CORONA VIRUS

di Caterina Caputo

Siamo alla fine dell'anno e, come sempre, è tempo di fare bilanci.

Nel nostro caso specifico la parola bilanci è molto pertinente se non fosse che, vista l'annata terribile che ci ha colpiti, i bilanci non saranno del tutto positivi ma è proprio il caso di dirlo!!!

*Chiuderemo tutti con una terribile **perdita di esercizio** prima di tutto **morale** e sicuramente, non da ultimo, dal punto di vista economico.*

*Ci siamo visti catapultare, da un giorno all'altro, in una situazione paradossale: **non eravamo pronti a quanto è successo** ... e nessuno poteva ragionevolmente esserlo.*

Siamo passati, in pochi giorni, dai dubbi circa una possibile esagerazione, allo sbigottimento di fronte alle parole udite in televisione (nelle conferenze stampa serali di fine febbraio). La decisione finale: Tutti, o quasi, chiusi a casa, aziende comprese.

Non eravamo pronti ad affrontare una simile situazione, nessuno ci aveva preparato e nessuno, in passato, aveva organizzato simulazioni.

Così, da un sabato sera sereni e tranquilli si è passati al lunedì mattina frastornati da mille pensieri, dubbi e ricerche di possibili soluzioni, anche temporanee, ma utili per lavorare.

Era evidente che non si sarebbe trattato di sole due settimane ed era altrettanto evidente che, l'orizzonte temporale, non fosse noto.

La differenza essenziale però, nel nostro caso, era che non eravamo categorie a rischio, o meglio, lo Stato non ci ha mai considerato tali. Per cui nonostante dovessimo favorire il lavoro agile, lo smart working, dovevamo comunque andare a lavorare rischiando tutto e tutti.

Un professionista è, per definizione, una persona che cerca di trovare sempre una soluzione ad un problema, anche in situazioni difficili, ma quanto stava accadendo era ragionevolmente molto complicato.

Eppure, armati di autocertificazioni, abbiamo raggiunto gli studi, acceso i PC e creato i collegamenti remoti affinché i collaboratori potessero continuare a lavorare (o almeno fossero in condizioni di chiudere le pratiche più urgenti) e perché, da ultimo, non si sentissero totalmente

isolati.

Abbiamo cominciato a fare rete sui social per scambiarsi le idee e qualcuno si è offerto di fare attività per chi era impossibilitato o in difficoltà.

Si è messa in moto una meravigliosa solidarietà generatrice di idee e soluzioni grazie alle quali abbiamo allertato subito i clienti per cercare di rassicurarli, su chi doveva chiudere e/o rimanere aperto.

Significativa è stata anche l'attività di supporto alle aziende per trasmettere, in vista della riapertura dei primi di maggio (o in quelle già aperte), tutte le informazioni circa le nuove norme e protocolli sanitari per garantire lo svolgimento di attività lavorative in sicurezza.

Gli studi si sono preparati e sono riusciti ad informare le aziende su come procedere, sulle eventuali responsabilità e sulla portata delle sanzioni.

*Abbiamo studiato, letto i DPCM susseguirsi in continuazione, elaborato istanze di fondo perduto, richiesto le agevolazioni regionali, attivato ammortizzatori sociali, il tutto in **un turbinio di paura e rischi per la propria persona**, misti alla volontà e disponibilità nei confronti di aziende fatte di persone disperate per il blocco totale della loro attività. A ciò si aggiungano tutti gli adempimenti ordinari relativi alla nostra professione che comunque rimaste le stesse.*

Come detto prima nessuno poteva essere pronto, ma è certamente chiaro che il sistema economico e sociale ha dovuto gestire la nuova situazione con logiche datate e un impianto normativo non adeguato alla velocità degli eventi. Mi riferisco alla sequenza di provvedimenti normativi, ad ogni livello, che hanno spesso ingenerato confusione, dando l'idea della mancanza di una logica comune.

Così, se è vero che da ogni esperienza bisogna imparare per migliorare per non farsi sorprendere più, allora anche da questa pandemia, seppur non ancora terminata definitivamente, dobbiamo trarre degli insegnamenti.

Il primo aspetto che deve essere riformato o

La professione del Commercialista al tempo del CORONA VIRUS

ripensato è la **cassa integrazione** quale strumento di sostegno al reddito per “brevi e controllabili crisi”. Quanto utilizzato in questa occasione ha reso evidente i limiti, sia normativi che meramente organizzativi. L’esistenza di diverse tipologie di cassa integrazione utilizzabili da aziende con differenti dimensioni o comparti produttivi, è diventata un modo per rendere chiaro che trattamenti diversi per lavoratori che svolgono la stessa attività (ma in comparti o aziende minori), non ha più un chiaro senso.

Aver dovuto gestire quattro diverse tipologie di casse integrazioni, disciplinate ognuna da norme specifiche non comparabili e compilabili attraverso strumenti informatici (spesso non chiari e in qualche caso “chiusi”), si è trasformato in un boomerang verso i lavoratori (per il pagamento di quanto atteso).

Altro elemento sul quale riflettere, in modo concreto e definitivo, sono le politiche attive.

La prevedibile crisi occupazionale che ha fatto seguito al blocco delle attività produttive, soprattutto in alcuni settori maggiormente penalizzati come il turismo, la ristorazione e tutto quanto ad essi collegato, non potrà essere contrastata solo con una pioggia di NASPI, ma dovrà essere supportata necessariamente dalla riqualificazione e formazione continua dei lavoratori.

L’ultima riflessione la riservo al lavoro agile (o smart working).

Le regole imposte per il Covid-19, hanno tenuto a casa i lavoratori, e molti di questi hanno accettato di lavorare lontani dal tradizionale luogo di lavoro. Questa necessità ha obbligato aziende e lavoratori ad “adattarsi” a questo nuovo modo di lavorare, costringendo anche chi non era strutturato a reinventarsi.

Dopo la pura emergenziale si dovrà affrontare una nuova fase di organizzazione dei flussi informativi e della stessa organizzazione del lavoro che metta gli attori nella condizione ottimale per gestire tutto in sicurezza.

Siamo arrivati alla fine dell’anno e sembra intravedersi la luce in fondo al tunnel.

Non eravamo pronti ed è **stato difficile tanto lavorare quanto vivere**, ma, come spesso succede, nelle difficoltà, si trovano energie e risorse nascoste che ti riportano a galla e ti aiutano a risalire la china.

COMMISSIONI TRIBUTARIE

Varato il nuovo Registro dei Consulenti Tecnici

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato l’istituzione di speciali elenchi di Consulenti Tecnici e Commissari ad Acta, appositamente formati per le esigenze delle Commissioni tributarie.

L’iniziativa è motivata dall’esigenza, fra altro, di selezionare specialisti, di assicurare la rotazione degli incarichi agli aspiranti Consulenti, di garantire aggiornamento in tempo reale delle informazioni contenute nel registro, di massimizzare la trasparenza degli incarichi.

Nello speciale Registro potranno essere inseriti solo coloro che siano già iscritti negli Albi tenuti dagli Uffici Giudiziari (Tribunali e Corti di Appello).

Gli interessati potranno fare pervenire la domanda di iscrizione nel Registro, sottoscritta con firma digitale, direttamente all’Ordine di appartenenza.

Il modello di domanda è presente sul sito del CPGT (all’indirizzo <https://www.giustizia-tributaria.it/documentazione> sarà disponibile un’apposita sezione denominata “Albo CTU: modulistica”).

Termine finale di inoltrare delle domande al rispettivo Ordine è il **30 gennaio 2021**.

Anche dopo tale termine sarà in ogni caso sempre possibile inoltrare nuove domande, alle stesse condizioni, da parte di coloro che saranno in possesso dei requisiti indicati nelle domande medesime, per il tramite del rispettivo Ordine.

<https://www.giustizia-tributaria.it/item.php?catid=207&itemid=3208>

PROFESSIONE

A proposito di elezioni...

Alcune lacune presenti nell'ordinamento potevano essere colmate con un intervento dello stesso Consiglio Nazionale, attingendo magari dalla normativa in fieri che modificherà il d.lgs. 139/2005?

di Luca Tinello

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha perso una ulteriore occasione di creare una **normazione pretoria**, utile a colmare le attuali lacune del D. Lgs. 139/2005 e favorire un improcrastinabile intervento legislativo, per come sollecitato anche dal nostro collega Antonio Bevacqua nell'intervento pubblicato nell'ultimo numero di questa newsletter (*News letter nr. 57 del 11.11.2020*, ndr).

Ma andiamo per ordine.

Il Fatto

Un Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in sede di verifica delle liste elettorali presentate per le imminenti elezioni, dopo due distinte riunioni, ammetteva la lista nr. 1 ed escludeva la lista nr. 2 in quanto:

a) *il candidato dott. S. D., risultando residente in un Comune fuori circoscrizione, deve essere escluso dalla competizione per la mancanza dei requisiti di elettorato passivo, e contestualmente cancellato dall'albo;*

b) *il venir meno di un candidato determina l'esclusione dell'intera lista per la presenza di un numero di candidati inferiore al numero previsto dal regolamento.*

Il Reclamo

Presentava reclamo al Consiglio Nazionale il Candidato Presidente della lista esclusa, dott. C.V. (e con lui tutti i gli altri candidati), affidandone all'Avv. M.R. la difesa, articolata nei seguenti motivi:

I) Difetto di motivazione;

IA) Erronea valutazione dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo ed erroneo avvio della procedura di cancellazione dall'Albo;

IB) Erronea esclusione della lista nr. 2 in quanto il venir meno di un candidato non è motivo di esclusione dell'intera lista;

II) Violazione dell'art. 8 del regolamento elettorale per essere stata emessa la delibera di esclusione oltre i termini previsti;

III) Sussistenza del conflitto di interessi di ben cinque dei sette consiglieri (candidati nella lista nr. 1) che hanno partecipato e votato alle riunioni nella

quale il Consiglio dell'Ordine ha deciso l'esclusione della lista nr. 2;

IV) Mancata rilevazione di una causa di ineleggibilità di un candidato appartenente alla lista n. 1 per il superamento del doppio mandato.

In data 22.10.2020 il Consiglio dell'Ordine reclamato presentava memorie.

La decisione del Consiglio Nazionale

In data 27 ottobre 2020, al termine dell'udienza, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, sul ricorso iscritto al nr. 53/2020 pronunciava la decisione nr. 33/2020 (depositata in data 26.11.2020) con il seguente dispositivo: *"- annulla le delibere ... nelle parti in cui veniva disposta l'esclusione dalla procedura per l'elezione del Consiglio dell'Ordine territoriale in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, della lista nr. 2 con candidato Presidente il dott. C.V. - ammette alla procedura per l'elezione del Consiglio dell'Ordine territoriale in carica dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, della lista nr. 2 con candidato Presidente il dott. C.V."*

L'eccezione accolta

Il Consiglio Nazionale, con una impeccabile e minuziosa ricostruzione sistematica delle norme deputate a regolare le elezioni dei componenti dei Consigli degli Ordini, ricorda che le verifiche da adottare in sede di ammissione delle liste sono solamente di ordine formale ed attengono al mero controllo della contestuale presenza dei seguenti tre requisiti:

a) essere iscritti nell'albo;

b) avere il diritto dell'elettorato attivo (non essere quindi sospesi né iscritti all'elenco speciale);

c) avere una anzianità di iscrizione di almeno 5 anni.

Ed ancora, *"... in altri termini, se è vero che all'Ordine è attribuito il compito (art. 12 lettera c - del D.Lgs. 139/2005) di provvedere, tra l'altro, alle cancellazioni previste dall'ordinamento professionale, è anche vero che, nel caso di specie, non poteva, in sede di controllo di ammissibilità delle liste, ritenere di avere direttamente accertato l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo professionale e, da ciò, decidere puramente e sempli-*

A proposito di elezioni...

cemente, la cancellazione del professionista dall'Albo con effetto retroattivo, nonché il venir meno del numero minimo previsto per l'ammissibilità della lista...".

L'eccezione non decisa

Sulla eccezione del conflitto di interessi, la mancata valutazione da parte del Consiglio Nazionale è verosimilmente dovuta al fatto che la questione è stata già affrontata con la decisione n. 37 del 7 novembre 2012, nella quale si evidenziava che *"Nel procedimento elettorale non è previsto né dal D.Lgs. n. 139 del 2005 né dal Regolamento elettorale (approvato con D.M. del 7 agosto 2012) un obbligo di astensione - o una facoltà di riacquiescenza - di consiglieri candidati in liste avversarie. Laddove ha voluto - come ad esempio nel procedimento disciplinare dove il ruolo dei Consiglieri non è, come nel procedimento elettorale, meramente di «controllo» del rispetto di formalità, ma anche e soprattutto «valutativo» - il legislatore ha invece previsto tale obbligo (cfr. art. 51 D.Lgs. n. 139 del 2005)"*, e tale risalente decisione è stata riproposta con il PO 157-2020 del 13 ottobre 2020.

Su tale assunto, però, non si può sottacere su alcune specifiche osservazioni:

1) le delibere dei Consigli dell'Ordine, tra cui anche quelle che decidono le ammissioni delle liste elettorali, sono atti amministrativi, e come tali soggetti alla Legge 7 agosto 1990, n. 241. Orbene, *"... ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2 (atti normativi e a contenuto generale). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.* (Art. 3, della citata L 241/1990). È quindi pacifico che esiste sempre una valutazione dei fatti "istruttori" e "giuridici", dal che ne discende che tale valutazione deve essere sottratta a chi è portatore di interessi confliggenti.

2) Affermare che non esiste un obbligo di astensione - o una facoltà di riacquiescenza - di consiglieri candidati in liste avversarie in quanto il legislatore non lo ha espressamente previsto, confligge con l'opposta valutazione fatta con il PO 223/2016 sulla eleggibilità di un Consigliere in riferimento alla durata del mandato. In tale contesto, infatti, il Consiglio Nazionale non ha esitato a far riferimento, in via d'interpretazione analogica, all'art. 51 del D.Lgs. 267/2000 per ritenere ammissibile un terzo mandato consecutivo qualora uno dei mandati precedenti abbia avuto una durata inferiore alla metà della durata del mandato prevista per legge.

Ed allora, perché il doppio binario?

Perché in un caso è valido il principio *"Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit"* e nell'altro no?

Perché per il conflitto di interessi non è applicabile, in via di interpretazione analogica, l'art. 78 del citato D. Lgs. 267/2000, il cui fondamento risiede nel principio costituzionale dell'imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 Cost.?

3) La verità è che il conflitto di interessi è talmente avvertito, che lo stesso legislatore sta cercando di porvi rimedio. Infatti, la senatrice Conzatti ha depositato in data 4 novembre 2020 il disegno di legge nr. 2003 *"Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in materia di equilibrio tra i generi nei Consigli dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili"* dove, con l'articolo 4, è prevista l'introduzione di un nuovo articolo al decreto legislativo che prevede l'istituzione della commissione elettorale, ne disciplina la composizione e i relativi compiti.

In particolare è così stabilito:

1. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - (Istituzione della commissione elettorale)

1. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature di cui all'articolo 21, comma 5, secondo periodo, il presidente dell'Assemblea costituisce la commissione elettorale, della quale fanno parte, oltre al presidente stesso e al segretario, sei o più iscritti con anzianità di iscrizione nell'Albo non inferiore a cinque anni e **che non siano candidati**. «...» Il presidente e il segretario non possono far parte della commissione elettorale nel caso in cui risultino candidati.

2. «...»

3. La designazione dei componenti della commissione elettorale deve essere effettuata, **mediante sorteggio** tra gli iscritti che abbiano manifestato la propria disponibilità, dal Consiglio nella prima riunione utile dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ricorrendo a membri non componenti del Consiglio in misura non inferiore alla metà. Nel caso di cui al comma 1, terzo periodo, il Consiglio provvede alla designazione del presidente e del segretario della commissione. «...»

Ciò stante e tenuto conto anche delle notizie che ci giungono proprio nel momento in cui scriviamo, relative all'approvazione di un emendamento al c.d. *"Decreto ristori"*, per mezzo del quale viene modificata la norma che disciplina l'elezione dei Consigli degli Ordini Territoriali e di quello Nazionale, assicurando nelle rispettive composizioni la parità di genere, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha, a nostro modesto avviso, perduto un'occasione per provare a correggere, o modificare, situazioni di indubbia incertezza facendo ricorso alla propria indiscussa centralità.

DIRITTO E PRATICA FINANZIARIA

METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE: SALDO BANCA O SALDO RICALCOLATO?

di Giovanna Grande

L'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca titolare di un rapporto di apertura di credito in conto corrente pone il problema se l'indagine della natura *solutoria* o *non solutoria* delle rimesse intervenute sul conto deve essere svolta sulla scorta degli estratti conto non rettificati (cd. saldo banca) o sulla scorta degli estratti conto già rettificati ed epurati delle poste illegittime (cd. saldo ricalcolato).

Sulla vicenda sono già intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 24418 del 2 dicembre 2010 chiarendone molti aspetti, in particolare, hanno tracciato la distinzione tra conto corrente bancario o di corrispondenza e apertura di credito, evidenziando che il primo si configura nella prestazione da parte della banca di un servizio di cassa e di gestione del denaro, mentre l'apertura di credito, per effetto del combinato disposto degli artt. 1842 e 1843 del codice civile, consiste nella messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare anche in più riprese e della quale, per l'intera durata del rapporto, può ripristinare in tutto o in parte la disponibilità eseguendo versamenti che gli consentiranno poi eventuali ulteriori prelevamenti entro il limite complessivo del credito accordatogli.

Con riferimento ai versamenti effettuati in un rapporto di conto corrente con apertura di credito, il Supremo Consesso Riunito ha ripreso da precedenti pronunce (Cass. 18/10/1982 n. 5413, Cass. 23/11/2005 n. 24588, Cass. 6/11/2007 n. 23107, rese in tema di revocabilità ex legge fallimentare) la distinzione tra versamenti fatti nei limiti dell'affidamento (rimesse ripristinatorie) e versamenti eseguiti su rapporti non affidati o che hanno ecceduto il fido (rimesse *solutorie*), precisando che solo questi ultimi consistono in pagamenti in senso giuridico, ovvero nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens*. Un versamento eseguito dal cliente su un conto, il cui passivo non abbia superato il limite dell'affidamento, non soddisfa la pretesa della banca alla restituzione delle somme prestate perché il credito non è scaduto, né esigibile, detta rimessa ha lo scopo

di reintegrare l'affidamento per ulteriori utilizzi.

Infine, in tema di prescrizione, le SS UU hanno precisato che solo la domanda volta a far dichiarare la nullità di un atto non si prescrive, mentre quella volta ad ottenere la condanna alla restituzione di una prestazione eseguita, pur in adempimento di un atto nullo, si prescrive in 10 anni dalla data del pagamento stesso, pertanto **il termine di prescrizione decennale a cui è soggetta l'azione di indebito da parte del correntista, decorre dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto corrente, qualora i versamenti eseguiti in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria; dalla data di annotazione in conto, qualora i versamenti eseguiti in pendenza del rapporto abbiano avuto funzione solutoria.**

L'annotazione in conto di interessi illegittimamente addebitati dalla banca determinano un incremento del debito o una riduzione del credito, ma «in nessun modo si risolve in un pagamento», in quanto «non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista in favore della banca». L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sull'individuazione delle rimesse indebitamente pagate. Il correntista potrà agire per l'annullamento della posta interessi e recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti di fido concessogli, ma non potrà agire per la ripetizione di una rimessa «annotata» su conto affidato poiché la funzione ripristinatoria dell'entità dell'affidamento in essere esclude la ricorrenza di un pagamento, che, in quanto tale, non ha ancora avuto luogo.

I principi giuridici fissati dalla Suprema Corte sono molto chiari, i problemi sorgono in sede di applicazione pratica, soprattutto nei lavori di Consulenza Tecnica in cui occorre individuare le rimesse solutorie, *il dies a quo della prescrizione e decidere se la natura delle rimesse sia da valutare sul saldo della banca o sul saldo ricalcolato, ovvero epurato dalle poste illegittime.*

La Corte d'Appello di Bologna con sentenza n. 2920 del 26 novembre 2018 ha

METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE: SALDO BANCA O SALDO RICALCOLATO?

sancito che *la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi, epurandoli dalle poste non dovute e che ripristinando le posizioni di credito/debito potrebbero portare a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla Banca come solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti. Da ciò consegue che solo ex post, ovvero dopo la ricostruzione dell'intero rapporto di dare/avere ad opera del CTU, sarà possibile valutare se alcune rimesse, indicate come solutorie dalla Banca, Io siano state in concreto, e per esse, considerare il periodo di prescrizione decorrente dall'annotazione, invece che dalla chiusura del conto.*

La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 176 del 20.01.2020, conformemente, ha sancito che *“per compiere tale accertamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali, controvertendosi innanzitutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate, perché, in ipotesi, contrarie a norme imperative e inderogabili (ad. es. in tema di tassi di interessi, di anatocismo, di C.M.S.). Occorre prima effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la Banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente e soltanto dopo potrà stabilirsi, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla Banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido)”*.

In senso contrario, **la Corte Appello di Torino con sentenza n. 205 del 26.01.2017**, invece, ha statuito che *“.....il saldo inizialedal quale effettuare il ricalcolo del conto va individuato, come sostenuto dall'appellante, nel saldo esposto dalla banca e non già nel saldo rettificato con espunzione di tutti gli addebiti illegittimi intervenuti nel periodo prescritto; assumere, infatti, quale saldo*

iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo” Sentenza Tribunale di Napoli Nord dell'11.01.2017: *“In definitiva, la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite su conto corrente bancario va determinata alla luce della situazione del conto al tempo del versamento, occorrendo verificare se, al tempo del versamento, il conto presenti, o meno, uno scoperto”*

Secondo tale tesi eliminando prima le poste ritenute indebite si riduce la scoperta e la conseguenza che rimesse che sarebbero state extrafido in base alle originarie annotazioni diventano quindi ripristinatorie e, quindi, ripetibili.

A dirimere la controversia è intervenuta la Suprema Corte con l'ordinanza n. 9141 del 19.05.2020 sancendo che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente **eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.**

L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione. Inoltre, del tutto infondata è l'affermazione dell'istituto di credito - formulata in termini puramente astratti - secondo cui gli interessi intrafido sarebbero esigibili "alle scadenze pattuite (nella specie trimestralmente)" e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi pattuiti come corrispettivo dell'utilizzazione del finanziamento. Non vi è dubbio che il debito per interessi, quale accessorio, deb-

METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE: SALDO BANCA O SALDO RICALCOLATO?

ba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo. Nel caso di specie, in difetto anche della mera allegazione da parte della banca dell'esistenza di una tale pattuizione, la Corte d'Appello ha correttamente individuato le rimesse solutorie eliminando dal conto corrente gli addebiti per la porzione di interessi maturati sul capitale intrafido".

Con tale assunto la Cassazione ha bocciato la tesi sulla esigibilità alle scadenze pattuite degli interessi intrafido, in quanto corrispettivo dell'utilizzazione del finanziamento, con l'assunto che la sorte degli interessi, quale onere accessorio, dipende da quella dell'obbligazione principale.

L'altra critica mossa all'ordinanza *de quo* e cioè che "l'imprescrittibilità del diritto alla rettifica delle annotazioni contabili, in assenza di rimesse solutorie, violi le garanzie di certezza giuridica e di definitività, nonché il pacifico godimento dei propri beni alla Banca che non potrà contare sulla definitività delle proprie risultanze contabili", è facilmente smontabile con il carattere unitario del contratto di apertura di credito che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro (Cass. 9 aprile 1984 n. 2262 e Cass. 14 maggio 2005 n. 10127).

Pertanto, alla luce di quanto affermato recentemente dalla Cassazione, al fine di individuare oggettivamente la natura delle rimesse e procedere alla loro corretta imputazione, occorre:

-ricalcolare il dare/avere eliminando, sulla base dei quesiti posti dal giudice, le competenze illegittime (interessi usurari, anatocistici, cms), in altre parole rielaborare il conto scalare epurandolo dagli oneri illegittimi per tutti gli anni oggetto di contenzioso;

-omettere qualsiasi rettifica per l'ultimo decennio, in quanto non è soggetto a prescrizione;

-individuare tutte le rimesse solutorie, ovvero quelle che riducono la scopertura, nel

periodo ultradecennale rispetto alla data di notifica della domanda o interruzione della prescrizione;

-imputare le rimesse solutorie alle competenze legittime extra-fido, posto che quelle illegittime vanno annullate;

-imputare l'eccedenza delle rimesse solutorie rispetto agli interessi legittimi extrafido alla scopertura in linea capitale, poiché, ai sensi dell'art.1194 c.c., il pagamento deve essere rivolto agli interessi e poi al capitale extra-fido, gli unici due crediti liquidi ed esigibili nei rapporti di conto corrente. Per il credito intrafido ed i relativi interessi, la esigibilità decorre dalla chiusura del rapporto;

-qualificare ripristinatoria l'eventuale eccedenza della rimessa rispetto agli interessi extrafido e alla scopertura in conto capitale.

Alcuni esempi possono essere di ausilio:

Ipotesi 1 – interessi extrafido legittimi, imputazione delle rimesse secondo il metodo dettato dalla Cassazione

Fido 100.000,00

Saldo conto corrente -120.000,00

Interessi legittimi extrafido 15.000,00

Rimessa 9.000,00

Imputazione pagamenti: per 9.000,00 euro a quota interessi extrafido legittimi (versamento solutorio)

Saldo aggiornato euro -111.000,00

II^ rimessa euro 6.000,00

Imputazione pagamenti: per 6.000,00 euro a quota interessi extrafido legittimi (versamento solutorio)

Saldo aggiornato euro -105.000,00
--

Ipotesi 2 – Interessi extrafido illegittimi imputazione delle rimesse secondo il metodo dettato dalla Cassazione

Fido 100.000,00

Saldo -120.000,00

Interessi illegittimi extrafido 15.000,00

Saldo ricalcolato -105.000,00 (espungendo gli interessi illegittimi)

I^ Rimessa 9.000,00

Imputazione rimessa: per 5.000,00 euro a sorte

METODOLOGIA DI INDIVIDUAZIONE DELLE RIMESSE SOLUTORIE: SALDO BANCA O SALDO RICALCOLATO?

capitale *extrafido* (versamento *solutorio*), per 4.000,00 a sorte capitale *intrafido* (versamento *ripristinatore*)

Saldo aggiornato euro -96.000,00

II^ rimessa euro 6.000,00 (versamento *ripristinatore*)

Saldo aggiornato euro -90.000,00

Ipotesi 3 – Interessi *extrafido* illegittimi imputazione delle rimesse secondo il metodo dettato dalla Corte di Appello di Torino

Fido 100.000,00

Saldo -120.000,00

Interessi illegittimi *extra-fido* 15.000,00

I^ Rimessa 9.000,00

Imputazione pagamenti: per 9.000,00 euro a sorte interessi (versamento *solutorio*),

Saldo aggiornato euro -111.000,00

II^ rimessa euro 6000,00

Imputazione pagamenti: per 6.000,00 euro a sorte interessi (versamento *solutorio*)

Saldo aggiornato euro -105.000,00

Seguendo il metodo dettato dalla Corte di Ap-

pello di Torino, l'individuazione della partite *solutore* e l'imputazione delle stesse, afferenti al periodo ante ultimo decennio, conduce allo stesso risultato sia nell'ipotesi di interessi illegittimi che legittimi.

Alla luce di tutto ciò, appare fondato giuridicamente e scientificamente il metodo dettato dalla Cassazione nella individuazione del saldo sui cui operare.

E' pacifico che l'analisi vada attuata sulla base dei saldi giornalieri del conto scalare, poiché la natura della rimessa dipende dall'ammontare del saldo nel momento in cui la stessa è effettuata. Pertanto, non sono attendibili i metodi forfetari, applicati da alcuni CTU consistenti nel contrapporre la somma di tutti gli interessi *extrafido* alla somma di tutte le rimesse *solutorie* registrati nel periodo ante ultimo decennio, nè si può condividere la conclusione a cui conduce la predetta metodologia, ovvero:

-se il totale delle rimesse *solutorie* è superiore al totale degli interessi, è preclusa la ripetibilità di questi ultimi, essendo stati integralmente pagati;

-se il totale delle rimesse *solutorie* è inferiore al totale degli interessi, è ammessa la ripetibilità di tale differenza consistente in interessi ancora dovuti.

LE CIFRE DEL BILANCIO PREVENTIVO 2021 DEL CNDCEC

Varato il bilancio di previsione del CNDCEC per il 2021.

Nel suo complesso sono previste entrate di competenza, al netto delle partite di giro, per € 14.796.000 ed uscite per € 14.796.000.

Nell'esercizio 2021 si prevedono **entrate contributive** per un totale di €14.414.000.

Nella previsione delle uscite correnti le poste più significative riguardano: le "**uscite per gli organi dell'Ente**" per un totale di € 2.377.000; gli "**oneri per il personale in servizio**" che ammontano ad € 3.547.000 (le risorse umane attualmente operanti

all'interno del CNDCEC sono pari a n. 47, mentre nel corso dell'anno 2021 si prevede l'immissione in ruolo di ulteriori 7 unità); la categoria "**acquisto beni di consumo e servizi**" per € 2.030.000 (prestazioni di servizi per € 1.103.000, pareri e consulenze legali per € 150.000, assistenza in giudizio per € 100.000, prestazioni professionali per € 300.000, consulenze amministrative e tecniche per € 100.000); la categoria "**funzionamento uffici**" per € 1.164.000 (canoni di locazione e condominiali per € 911.000, riscaldamento e condizionamento per € 65.000, manutenzione e ripar.

mobili e immobili per € 110.000, telefonia fissa e mobile per € 28.000, energia elettrica per € 50.000); le "**prestazioni istituzionali**" per € 1.771.000 (spese di rappresentanza per € 50.000, manifestazioni per la categoria per € 700.000, iniziative a favore della categoria e degli Ordini territoriali per € 810.000, spese pubblicitarie per € 30.000, spese aree di delega per € 181.000); i "**trasferimenti passivi**" per € 3.127.000 (adesioni ad organizzazioni nazionali e internazionali per € 3.077.000, contributi agli Ordini locali per l'organizzazione di eventi formativi per € 50.000).

FINANZA AZIENDALE

Riflessioni (finanziarie) di fine anno: il bilancio che verrà

Sintesi degli impatti sulle aree di bilancio maggiormente significative sul piano finanziario per un'azienda che ha subito difficoltà in seguito alla pandemia da COVID – 19

di Francesco Rhodio

Quando l'anno volge al termine, sovente accade di soffermarsi su quanto avvenuto nei mesi trascorsi e viene spontaneo meditare su come gli eventi hanno inciso sulla nostra vita; ebbene, questo *mood* è particolarmente sentito in questa chiusura d'anno e, sul piano della pratica professionale, si traduce in una frase che, ultimamente, stiamo leggendo nelle email commerciali e nelle newsletter da cui, ultimamente, noi commercialisti siamo bombardati: *gli effetti della pandemia da COVID 19 sul bilancio 2020*.

Ci sarebbe da scrivere e discettare per ore sull'argomento, poiché non v'è dubbio che le misure messe in atto, sia a livello istituzionale, sia a livello di operatività aziendale, abbiano avuto riflessi su molteplici aree del bilancio: sicuramente su quella del conto economico, laddove alcune imprese hanno subito la contrazione dei ricavi mentre altri hanno mantenuto o addirittura incrementato i livelli di fatturato; sul piano dei costi, invece, un'area critica è sicuramente costituita, ad esempio, dai costi del personale: al mantenimento dei livelli occupazionali, coadiuvato dalle misure straordinarie messe in campo dal Governo, spesso ha fatto seguito, per le aziende, l'appesantimento della gestione nel momento in cui dette misure sono venute meno, a causa dei cali di fatturato connessi ad un business che non ripartiva. Altre imprese, invece, hanno assunto nuovo personale proprio sulla scorta degli incrementi di fatturato indotti dalla pandemia (si pensi al settore sanitario, per esempio). In generale, in un modo o nell'altro, è innegabile che la pandemia avrà impatto sull'ultima voce del conto economico: l'utile d'esercizio.

Quelle che seguono, tuttavia, sono riflessioni su quelli che, a parere dello scrivente, saranno

gli impatti sulle aree di bilancio maggiormente significative sul piano finanziario, nell'ottica di analisi di un'azienda la cui attività è andata in difficoltà a causa della pandemia.

E si comincia con il concetto di **continuità aziendale**.

Il decreto "Liquidità" ha modificato, per il periodo dell'emergenza epidemiologica, i criteri di redazione del bilancio a tal riguardo; in sintesi, in base a tale norma, la continuità aziendale (per i soggetti "solari") verrà valutata come sussistente al 31/12/2020 se essa risulta già dal bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2019. In altre parole, la *ratio* di tale norma è quella di specificare che la pandemia da COVID ha prodotto una situazione di eccezionalità talmente generalizzata che i suoi impatti negativi sulla gestione aziendale non possono essere considerati causa del venir meno della continuità aziendale. Ciò, tuttavia, a condizione che la continuità stessa fosse sussistente già prima dell'esplosione della pandemia: è ovvio che di ciò vada data adeguata informativa in nota integrativa. Sul piano dei principi contabili, ciò è espressamente previsto dal documento interpretativo n. 6 dell'OIC, in base al quale "la società che si avvale della deroga prevista dalla norma fornisce informazioni della scelta fatta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'articolo 2427 del codice civile". Nella nota integrativa andranno descritte, inoltre, "le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Pertanto, nella nota integrativa dovranno essere fornite le informazioni relative

Riflessioni (finanziarie) di fine anno: il bilancio che verrà

ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Inoltre, nei casi in cui, nell'arco temporale futuro di riferimento, non si ritenga sussistano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, nella nota integrativa sono descritte tali circostanze e, per quanto possibile e attendibile, i prevedibili effetti che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società". Si comprende appieno, pertanto, come sia precisa responsabilità della direzione aziendale effettuare l'analisi di break even economico e finanziario già discussa nel precedente contributo, al fine di elaborare oggettive ipotesi sulla continuità aziendale post - COVID; in pratica, la normativa e i principi contabili sembrano voler dire agli amministratori di società: "per quest'anno ti salviamo noi, ma o intraprendi da subito le azioni opportune, oppure chiudi l'attività. Se il tuo business non sta più in piedi, danneggia quelli a cui devi dei soldi".

Di particolare importanza, poi, sarà l'area del **patrimonio netto**: quali sono i metodi per irrobustire tale voce di bilancio e renderla meno vulnerabile alle perdite attese dalla situazione contingente?

In *primis* va valutata l'opportunità di ricorrere ad aumenti di capitale, anche (e soprattutto) per rafforzare la liquidità e reperire capitali che non vadano ad appesantire l'esposizione debitoria, destinata ad assumere una dimensione critica a causa del particolare periodo che stiamo vivendo. Ricordiamo, a tal proposito, che il Decreto "Rilancio" ha previsto, per le società di capitali che abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione complessiva in misura non inferiore al 33% dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo del 2019, un bonus a titolo di credito d'imposta pari al 20% in capo ai soci e, in capo all'azienda, del 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, calcolato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale per gli aumenti di capitale a pagamento integralmente versati entro il 31.12.2020 e non inferiori a 250.000 euro (per aziende con almeno 5 milioni di euro di fatturato).

Ricordiamo, inoltre, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni aziendali, anche ai soli fini civilistici e senza che sia obbligatorio il versamento dell'imposta per il relativo riconoscimento fiscale; ne conseguirà, ovviamente, il miglioramento di tutti gli indici patrimoniali esposti nella relazione sulla gestione collegati all'entità del patrimonio netto (*sul punto, si rimanda a un precedente contributo - Il Valore della Professione n. 56*).

Ancora, in sede di conversione in legge del Decreto "Agosto" è stata introdotta la possibilità, per i soggetti non IAS, di non effettuare, in tutto o in parte, gli ammortamenti dell'esercizio 2020, allungando pertanto, di diritto, la vita utile dei cespiti. I soggetti che si avvalgono di questa facoltà dovranno tuttavia destinare a una riserva indisponibile gli utili corrispondenti alle quote di ammortamento non effettuate e dovranno dare conto in nota integrativa delle ragioni della deroga, indicando l'importo della riserva indisponibile e l'influenza del mancato ammortamento sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio. Atteso il fatto che, in ogni caso, sarà possibile dedurre fiscalmente gli ammortamenti non esposti in bilancio, si rammenta che l'adozione della misura comporterà altresì, obbligatoriamente, l'esposizione di imposte differite.

E arriviamo all'aspetto più delicato: i **debiti**. È ragionevole ipotizzare che il bilancio 2020 delle aziende colpite dalla pandemia sarà caratterizzato da una notevole espansione dell'esposizione debitoria e ciò per un motivo molto semplice: da quando esiste il mondo, un'azienda in crisi di liquidità attinge, nell'ordine, alle seguenti fonti:

- aumento dell'indebitamento bancario (favorito, nel caso specifico, dalle moratorie bancarie e dall'ottenimento di nuova finanza in seguito alle misure del Decreto "Liquidità"); finché l'azienda è valutata come solvibile, le banche erogano credito;
- aumento dell'indebitamento fiscale e contributivo (quando le banche non danno più soldi, si tende a ritardare i pagamenti ai soggetti più "pazienti");
- aumento o stagnazione dell'indebitamento

Riflessioni (finanziarie) di fine anno: il bilancio che verrà

verso i fornitori, per il rinvio o riscadenzamento (“autorizzato” o per libera iniziativa dell’imprenditore) dei pagamenti;

- aumento dell’indebitamento verso il personale dipendente.

Dalla lettura di quanto precede, nell’ottica del monitoraggio della continuità aziendale, al fine di fare emergere tempestivamente situazioni di potenziale criticità, è immediato comprendere che il debito di natura finanziaria non dovrà eccedere i limiti “fisiologici”; infatti, l’aumento progressivo delle altre voci debitorie, come detto, si ha quando le banche non erogano più credito, ed è indice progressivo del grado di decozione aziendale.

Come monitorare correttamente, dunque, il debito finanziario? Il primo passo da compiere è quello di riclassificare lo stato patrimoniale con criteri funzionali, ossia distinguendo le voci correnti da quelle non correnti (e non dunque, paradossalmente, con criteri finanziari, ossia in base al grado di liquidità o esigibilità crescente); in tal modo sarà possibile calcolare il dato principale di riferimento: la posizione finanziaria netta (vedi Il Valore della professione nn. 53/54).

È inoltre buona prassi effettuare altresì la riclassificazione a valore aggiunto del conto economico, per calcolare l’EBITDA.

Fatto ciò, occorre procedere, quantomeno, al calcolo di due indici fondamentali:

-PFN/E o Debt Equity Ratio, che mette a confronto la PFN (nella sua accezione “allargata”, che include anche i debiti per leasing) con il valore del patrimonio netto; al crescere dell’indice peggiora la solidità aziendale;

-PFN/EBITDA, che ci mette in condizione di valutare la sostenibilità del debito in base al cash flow lordo prodotto dalla gestione aziendale. Più questo valore contenuto, più i flussi di cassa saranno in grado di ripagare il capitale preso a prestito.

In conclusione, il bilancio 2020 dovrà essere caratterizzato da un livello di informativa finanziaria più elevato del solito; occorre da subito prenderne atto e tenersi pronti ad affrontare consapevolmente la redazione dei relativi documenti.

Miani scrive a Ruffini: prorogare le deleghe per la fatturazione elettronica

Prorogare le deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e fare chiarezza in tema di polizze assicurative per visti di conformità relativi al Superbonus del 110%. Sono le richieste contenute in una lettera inviata dal presidente Massimo Miani, al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini. “A distanza di due anni dall’implementazione dei servizi di fatturazione elettronica, resi disponibili attraverso il portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate”, scrive Miani, “stanno per venire a scadenza in questo periodo, le deleghe conferite dagli operatori economici ai professionisti per l’utilizzo di tali servizi per conto dei propri clienti. Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 e le esigenze di contenimento del contagio – che impongono di ridurre al minimo i momenti di contatto con persone diverse dai propri familiari e collaboratori –, sarebbe opportuno evitare gli incontri tra professionisti e propri clienti al solo fine di rinnovare le deleghe in scadenza”. L’auspicio è “che possa essere disposta quanto prima la proroga, almeno annuale, della validità delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica attualmente in uso”.

Con riferimento invece alle polizze assicurative della responsabilità civile per il rilascio del visto di conformità sulle comunicazioni dell’opzione per la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura relative al c.d. Superbonus del 110%, Miani scrive a Ruffini che “sono giunte al Consiglio nazionale dei commercialisti segnalazioni su iniziative da parte di alcune Direzioni territoriali dell’Agenzia delle entrate, finalizzate al controllo della validità di tali visti, con cui viene richiesto ai professionisti (peraltro, tramite lettera inviata agli Ordini territoriali dei Commercialisti) l’invio di copia della polizza assicurativa che “dovrà prevedere specifica clausola di copertura per tale attività di apposizione del visto di conformità sul modello di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura”. Miani sottolinea a tal proposito che a norma di legge non è necessario prevedere alcuna specifica clausola di copertura per i visti di conformità relativi al Superbonus del 110% nelle polizze assicurative già stipulate dai professionisti per il rilascio dei visti di conformità sulle dichiarazioni fiscali in corso di validità, fermo restando, ovviamente, la necessità che la polizza assicurativa già sottoscritta abbia un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità rilasciati, anche sui modelli di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativi al Superbonus del 110%. La richiesta è quindi quella di “emanare, al più presto, istruzioni di prassi amministrativa sul punto, al fine di prevenire incertezze interpretative da parte delle Direzioni territorialmente competenti, evitando inutili adempimenti a carico dei professionisti, non richiesti dalla normativa vigente”.

DIRITTO

IL CONTRATTO PRELIMINARE

di Alessandra Catalano

Il contratto preliminare, per la sua frequente adozione nella prassi, è stato oggetto di approfondite analisi dottrinali e di una nutrita casistica giurisprudenziale.

Si tratta di una figura versatile che può avere svariate applicazioni, seppure la più diffusa riguarda l'ambito dei contratti di alienazione, segnatamente la compravendita immobiliare.

L'importanza del tema è dovuta, infatti, all'evoluzione della contrattazione immobiliare e al frequente inserimento di figure professionali di mediazione nell'ambito della stessa; la complessità dei contatti tra le parti rende sempre più difficile raggiungere repentinamente un accordo con la conseguenza che spesso il contratto definitivo si trova ad essere preceduto da più di un incontro di volontà tra i soggetti interessati alla stipula.

Per tali ragioni occorre soffermarci sull'istituto in questione e sugli arresti giurisprudenziali di maggiore rilevanza che lo hanno riguardato.

Il contratto preliminare è qualificabile come un vincolo negoziale preparatorio, incidente sulla libertà di contrarre.

In particolare, esso è lo strumento mediante cui una sola parte o entrambe le parti si impegnano a stipulare un successivo contratto, detto definitivo, il cui contenuto è già stato determinato nel preliminare stesso.

La peculiarità dell'istituto risiede, pertanto, nel fatto che esso dà luogo ad una scissione tra il momento della predisposizione del regolamento di interessi ed il momento della loro attuazione, così rappresentando, altresì, un temperamento alla regola del consenso traslativo di cui all'art. 1376 c.c. poiché vincola le parti in vista del futuro trasferimento non producendo esso stesso il trasferimento.

Nel quadro normativo vigente non è rinvenibile una definizione precisa né una disciplina compiuta ed organica di tale istituto, essendosi il legislatore del '42 limitato a regolamentarne in maniera frastagliata solo alcuni aspetti.

Difatti, i referenti normativi sono: l'art. 1351 c.c. sulla forma del preliminare che deve essere identica a quella del definitivo; l'art. 2932 c.c., che sancisce l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto nascente

sia dal preliminare che da altro titolo; l'art. 2652 n. 6 c.c. che consente la trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica con effetto retroattivo della trascrizione della sentenza.

Quanto alla funzione del preliminare, sebbene parte della dottrina gli abbia attribuito una funzione meramente dilatoria in virtù della quale le parti tenderebbero a differire nel tempo l'operatività del contratto per ragioni prettamente pratiche e di opportunità, la tesi prevalente ritiene, invece, che la funzione primaria del preliminare sia quella di controllo delle sopravvenienze, al fine di consentire una più attenta valutazione della convenienza dell'affare e di cautelarsi da un mutamento sfavorevole delle circostanze.

Con riferimento, invece, alla portata dell'istituto, si sottolinea come tendenzialmente qualsiasi rapporto contrattuale sia compatibile con la stipula di un contratto preliminare: le parti possono dunque impegnarsi a concludere sia un contratto ad effetti reali sia ad effetti obbligatori, nonostante quest'ultima ipotesi possa risultare meno frequente poiché allo stesso risultato si può giungere semplicemente attraverso l'apposizione all'accordo di un termine sospensivo.

Vi è, tuttavia, un unico caso in cui l'ammissibilità del preliminare risulta controversa: il preliminare di donazione. La giurisprudenza prevalente, difatti, considera nullo il preliminare di donazione poiché l'assunzione di un vincolo preparatorio non può che essere incompatibile con lo spirito di liberalità che caratterizza la donazione.

Orbene, nella prassi la sequenza preliminare - definitivo viene utilizzata soprattutto nell'ambito delle compravendite.

Il contratto preliminare di vendita è, difatti, il contratto con il quale la parte proprietaria di un immobile, denominata parte promittente venditrice, si obbliga a vendere all'altra parte, promittente acquirente, la proprietà di un immobile al prezzo e secondo le modalità e i termini stabiliti nel contratto medesimo, e quindi si impegnano a stipulare un nuovo contratto, detto definitivo, di compravendita, con il quale verrà trasferita la proprietà.

Ciò posto, l'aspetto più rilevante dell'istituto,

IL CONTRATTO PRELIMINARE

sul quale occorre certamente soffermarsi, è quale sia la sua natura giuridica.

Nel corso degli anni, difatti, dottrina e giurisprudenza si sono interrogate sull'argomento giungendo all'elaborazione di tre diverse teorie.

Secondo l'impostazione tradizionale il contratto preliminare è un negozio meramente preparatorio da cui deriva solamente un obbligo di *facere*, cioè l'obbligo a prestare il consenso per la stipula del definitivo. Così inteso il preliminare ha una causa diversa da quella del definitivo perché completamente slegata dall'esecuzione delle prestazioni finali: da qui la definizione del preliminare come "pactum de contrahendo", cioè promessa di consensi e non di prestazioni.

In tale ottica, il contratto definitivo si rivela essere l'unico da cui deriva l'obbligo di eseguire le prestazioni ed ha una propria autonoma causa, atteso che solo con esso si sancisce il programma negoziale concernente le prestazioni effettivamente da eseguire.

Da tale orientamento discende, in primis, una forte limitazione della tutela del promissario acquirente rispetto al contratto preliminare, quest'ultimo aggredibile in ipotesi molto più limitate rispetto al definitivo.

Difatti, se il preliminare è un contratto con causa meramente preparatoria dal quale deriva il solo obbligo di prestare il consenso al definitivo, le sue uniche patologie riguarderanno la nullità per difetto formale e l'annullabilità per incapacità o vizi del consenso.

Ulteriore conseguenza è, inoltre, la prevalenza del contratto definitivo ogniqualvolta esso contenga clausole difformi rispetto a quelle previste nel preliminare, oppure non riproduca clausole contenute invece nel preliminare.

Tale tesi è stata superata da quella, oggi prevalente in giurisprudenza, secondo cui sia il preliminare che il definitivo hanno natura contrattuale: da qui il nome di "teoria del doppio contratto".

In particolare, il preliminare ha un'efficacia obbligatoria complessa poiché vincola le parti non solo a prestare il consenso per la stipula del definitivo, ma anche a porre in essere tutte le attività necessarie per l'attuazione del programma contrattuale; il definitivo, invece, oltre ad avere una funzione solutoria, in relazione alla realizzazione dell'obbligo assunto con il preliminare, ha anche una propria autonoma causa, connessa con la funzione di controllo delle sopravvenienze.

Ecco quindi che il preliminare è non solo una promessa di consensi ma anche di prestazioni.

Seguendo questo orientamento, con specifico riguardo alla stipula di un preliminare di vendita, dunque, il promittente alienante assume su di sé un'obbligazione di dare, consistente nel fare acquistare al promissario acquirente la proprietà del bene, ed un'obbligazione secondaria di *facere*, strumentale rispetto alla precedente e consistente nel porre in essere tutte le attività idonee a consentire la stipula del contratto definitivo.

È evidente che le conseguenze della suddetta teoria sono molteplici: poter ravvisare un inadempimento non soltanto nella mancata stipula del definitivo ma anche nell'omissione di condotte preparatorie allo stesso, l'ampliamento dei rimedi esperibili anticipatamente nei confronti del preliminare quali l'azione di rescissione, l'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta o per impossibilità sopravvenuta delle prestazioni, o, ancora, l'applicazione dell'art. 2901 c.c. sull'azione revocatoria.

Da ultimo, appare opportuno far presente che recentemente una parte minoritaria della dottrina è giunta ad affermare una ulteriore e differente teoria secondo cui il preliminare di vendita altro non è che una vendita obbligatoria o ad efficacia reale differita poiché esso vincola le parti obbligando il promissario acquirente al pagamento del prezzo e il promissario alienante al trasferimento della proprietà del bene, differendo così l'effetto traslativo al compimento di un successivo atto solutorio.

Orbene, dopo aver chiarito quale sia la natura giuridica del contratto preliminare occorre altresì soffermarsi su un'altra tematica che per molto tempo ha destato l'interesse della dottrina e della giurisprudenza, ovvero l'ammissibilità di un **preliminare di preliminare**.

Nella specie, ci si riferisce alla possibilità che le parti possano stipulare un contratto preliminare mediante il quale si obbligano a stipulare in futuro un ulteriore preliminare con cui, a loro volta, si impegnano a concludere un contratto definitivo.

Si tratta di una prassi diffusa soprattutto nel mercato immobiliare: solitamente le agenzie di settore acquisiscono l'impegno del cliente nei termini di una proposta di acquisto contenuta in un modulo contrattuale, il quale prevede la successiva stipula di un preliminare avente ad oggetto un immobile.

Inizialmente, dottrina e giurisprudenza sembravano concordi nell'affermare la nullità di tale contratto per mancanza di causa: si trattava di un negozio inutile, non sorretto sul piano causale da

IL CONTRATTO PRELIMINARE

un interesse meritevole di tutela, poiché, in pratica, le parti si obbligavano ad assumere con un contratto successivo lo stesso obbligo già assunto.

Tuttavia, nel 2015 con la sentenza n. 4628 sono intervenute sul punto le Sezioni Unite, le quali, cambiando il proprio orientamento, hanno ritenuto ammissibile il preliminare di preliminare ogniquale volta le parti abbiano un interesse ad una formazione progressiva del contratto.

Facendo leva proprio sul concetto di causa in concreto la Suprema Corte ha riconosciuto il preliminare di preliminare come una fattispecie contrattuale atipica meritevole di tutela allorquando le parti abbiano una ragione concreta per fermare l'affare ancor prima della stipula del preliminare e abbiano un interesse a definire progressivamente il rapporto potendo integrare di volta in volta il contenuto negoziale.

In base a quanto appena affermato è evidente, dunque, che una dichiarazione di nullità per assenza di causa in concreto potrebbe allora aversi solo in caso di identità di contenuto tra i due negozi preliminari, poiché solo al verificarsi di questa ipotesi si realizzerebbe quella inutile ripetizione che impedirebbe al negozio di superare il vaglio della meritevolezza.

Così si legge nella sentenza: “(Il giudice) *Riterà produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obbligano alla successiva stipula di un altro contratto preliminare, soltanto qualora emerga la configurabilità dell'interesse delle parti a una formazione progressiva del contratto basata sulla differenziazione dei contenuti negoziali e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare*”.

In pratica, secondo la Suprema Corte, ci troviamo innanzi ad un unico contratto formatosi progressivamente nel tempo e che costituisce il risultato di numerose trattative.

È proprio la formazione progressiva del contratto, difatti, che consente di giungere alla genesi di un vincolo negoziale in modo graduale, attraverso uno scambio tra proposta-accettazione effettuato a più riprese nel corso delle trattative.

Quanto detto è stato recepito e ribadito dalla giurisprudenza successiva (es. Cass. civ. Sez. II Ord., 28-10-2020, n. 23736).

Per quanto concerne, poi, l'inadempimento del preliminare di preliminare le Sezioni Unite del 2015 hanno affermato che: “*La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, potrà*

dar luogo a responsabilità per la mancata conclusione del contratto stipulando, da qualificarsi di natura contrattuale per la rottura del rapporto obbligatorio assunto nella fase precontrattuale”.

Ma qual è il rimedio applicabile?

Nonostante non sia mancato chi abbia ritenuto applicabile in tali casi l'art. 2932 c.c. relativo all'esecuzione in forma specifica, le stesse Sezioni Unite hanno osservato che: “*...in linea di massima, la previsione di dover dar vita in futuro, all'assunzione dell'obbligo contrattuale nascente dal contratto preliminare, può essere sintomatica del fatto che le parti hanno consapevolezza che la situazione non è matura per l'assunzione del vincolo contrattuale vero e proprio*”.

È per tale ragione che l'applicazione di uno strumento come quello individuato all'art. 2932 c.c. andrebbe sicuramente oltre la volontà degli stessi contraenti.

A riprova di ciò va sottolineato, difatti, come con l'avanzare delle trattative la funzione del rapporto muta: si passa da un interesse a contrattare, sia pure a certe condizioni, ad un interesse a contrarre, a concludere l'accordo.

Tutto ciò ci porta ad affermare, dunque, che l'inadempimento del preliminare di preliminare genera, come abbiamo detto, una responsabilità contrattuale ed in tale occasione il giudice non potrà applicare l'art. 2932 c.c., ma dovrà limitarsi a disporre nei confronti dell'istante il risarcimento dell'interesse positivo, consistente, non come nel preliminare nell'interesse a veder concluso il contratto, ma nell'affidamento che era stato legittimamente posto in una contrattazione.

Nel 2018 la Corte di Cassazione, II sezione, è tornata sull'argomento con la sentenza n.12527/2018, in cui ha affermato che “*La violazione di tale accordo (il preliminare di preliminare), in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale. Secondo le Sezioni Unite, dunque, ravvisata la valida pattuizione di un vincolo contrattuale finalizzato ad un ulteriore accordo, il rifiuto di contrattare opposto nella seconda fase, se immotivato e contrario a buona fede, dà luogo ad un inadempimento di un rapporto obbligatorio già perfezionatosi*”.

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

Amministrazione e controllo giudiziario ex D.Lgs. 159/2011 e il necessario intervento di bonifica aziendale ex d.l. 231/2011

di Gennaro Brescia

Nella prima parte delle presenti note, pubblicate in precedenza, dopo aver richiamato le disposizioni relative alla amministrazione giudiziaria ex art. 34 Codice Antimafia e al controllo giudiziario delle aziende ex art. 34 bis, quali provvedimenti “*non ablatori*” finalizzati alla aggressione dei nuclei di economia illegale e – previa necessaria bonifica – al loro successivo reinserimento nel circuito della legalità, si è fatto espresso riferimento al documento del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti redatto in collaborazione con la magistratura denominato “*Orientamenti interpretativi in materia di misure di prevenzione patrimoniali non ablativo*” al quale si rimanda e nel quale risultano approfonditi i punti di forza e le criticità degli Istituti del controllo giudiziario (ex art. 34 Bis CAM) e della amministrazione giudiziaria (ex art. 34 CAM).

Tra le finalità più rilevanti per le imprese sottoposte a amministrazione e/o a controllo giudiziario vi è, infatti, il necessario “*ripristino*” di legalità e in tal senso il D.Lgs. 231/2001 (c.d. “*Decreto 231*”) sulla responsabilità amministrativa degli enti rappresenta uno degli strumenti più importanti in mano all’amministratore giudiziario e/o al controllore (tutor) per stimolare e creare questi meccanismi virtuosi di protezione e compliance aziendale.

Come noto, nel disporre il controllo giudiziario ex art. 34 bis CAM, il Tribunale può disporre specifici obblighi e misure quali, ad esempio:

- il divieto di cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l’oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l’autorizzazione da parte del Giudice Delegato;

- adempire ai doveri informativi nei confronti dell’Amministratore Giudiziario;

- informare l’Amministratore Giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

- adottare ed efficacemente attuare misure organizzative*, anche ai sensi degli artt. 6, 7 e 24 ter del d.lgs. 231/2001, e successive modificazioni;

- assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire il rischio in discussione.

Risulta, quindi, confermata la rilevante importanza, nell’auspicato intervento di bonifica nella amministrazione e controllo giudiziario ex art. 34 e 34 bis CAM, della necessaria adozione e/o verifica della

esistenza in azienda da parte dell’amministratore giudiziario (“*tutor*” o “*controllore giudiziario*”) di un adeguato modello 231 e della sua idoneità a prevenire reati della specie di quelli contestati dalla A.G. penale nella adozione della misura.

In tal senso l’autorità giudiziaria (Tribunale) può assoggettare il destinatario della misura del controllo giudiziario delle aziende, ai sensi della lettera d) del comma 3 dell’art. 34 bis Codice Antimafia, alla adozione e efficace attuazione di misure organizzative, anche ai sensi delle norme contemplate dagli artt. 6, 7 e 24 ter d.lgs. 231/2001.

Il rilievo del collegamento con le misure organizzative “*anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24 ter*” può aprire ad implicazioni più generali, perché la misura di prevenzione in definitiva incardina un programma di “*monitoraggio giudiziario*”, che in alcuni casi può essere avviato anche su istanza dell’interessato (comma 6 dell’art. 34 bis CAM), e favorisce l’insediamento di principi, criteri e pratiche di organizzazione virtuosa prima che ulteriori “*involuzioni*” conducano a conseguenze più gravi; con il vantaggio, inoltre, di un’assistenza nell’elaborazione (se non in una “*validazione*”) dei modelli di organizzazione che allo stato manca invece nella ordinaria esperienza delle imprese.

Da questo punto di vista, il meccanismo congegnato dal legislatore è correttamente preventivo, nella misura in cui sostiene il destinatario della misura a “*far bene da solo*”, almeno in prospettiva, mediante il consolidamento dell’organizzazione interna in funzione preventiva, rafforzando anche, di riflesso, la logica alla base della disciplina dettata dal decreto legislativo 231 del 2001, nella parte in cui spinge l’ente a prevenire mediante una buona organizzazione, promettendo l’esonero dalla responsabilità, ove questa buona organizzazione si realizzi concretamente.

Da quanto sopra illustrato, si può rilevare come i due istituti di intervento “*mite*” dello strumento della prevenzione, precludano a una rivoluzione “*culturale*”, in senso di preminente approccio “*aziendalistico*” –cioè volto alla salvaguardia di tutti i “*valori*” aziendali “*umani e patrimoniali*” – da parte di tutti i soggetti protagonisti dell’intervento giudiziario, attraverso la quale esca

Amministrazione e controllo giudiziario ex d.lgs. 159/2011 e il necessario intervento di bonifica aziendale ex d.l. 231/2011

confermata la validità dei nuovi strumenti predisposti dal legislatore per l'azione di contrasto del pericolo rappresentato dalla criminalità per il mondo delle imprese.

In proposito, dal punto di vista applicativo, va altresì considerato il ruolo dell'Amministratore Giudiziario e/o Tutor nelle due procedure del 34 e 34 bis Codice Antimafia richiamate in precedenza.

Si ritiene perciò utile, verificare, l'effettivo funzionamento degli istituti di cui agli artt. 34 e 34 bis Codice Antimafia ed, in particolare, la centralità del ruolo, in concreto, dell'Amministratore Giudiziario e/o del Tutor.

Tra i primi adempimenti dell'Amministratore Giudiziario (Tutor e/o controllore nel 34 bis CAM) rientra l'analisi della *governance* con riferimento sia all'organo amministrativo che agli organi gestionali (a tutti i livelli).

Egli procede pertanto ad una preliminare ed articolata analisi aziendale:

- svolge un controllo aziendale generale, con particolare attenzione alle aree oggetto di "infiltrazione mafiosa";

- analizza in particolare l'organigramma/funzionigramma aziendale e le relative procedure gestionali dell'azienda;

- individua le criticità dell'azienda, le aree e le relative procedure che necessitano di immediato intervento.

In tale contesto, particolare riveste l'applicazione/revisione del Modello "231".

Nel rimandare alla puntuale e efficace analisi di Carnà e Chiodi in Rivista 231 (in <https://www.rivista231.it/Articoli/2019/3/1199/>) "I Modelli 231 nella prospettiva dell'art. 34 bis del Codice Antimafia. L'adozione delle misure organizzative finalizzate a prevenire la commissione dei delitti di criminalità organizzata" è opportuno precisare come nel caso di:

MODELLO "231" RISULTA ESISTENTE

l'Amministratore Giudiziario (tutor e/o controllore):

- analizza, avvalendosi anche dell'ausilio di specialisti di settore, il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo (MOGC) adottato;

- analizza le procedure esistenti in azienda;

- verifica l'attività svolta dall'Organo di Vigilanza (OdV) e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza previsto dalla legge n. 190/2012 e ss.mm. apportate dal D.Lgs. n. 97/2016 (RPCT);

e quindi:

- individua le necessarie implementazioni delle previsioni del modello nelle aree critiche (in parti-

colare quelle "infiltrate") e delle conseguenti procedure aziendali;

- verifica l'effettiva applicazione del MOGC "implementato" attraverso le procedure indicate;

- rafforza la struttura dell'Organismo di Vigilanza (OdV) e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) previsto dalla L. 190/2012, nel caso di aziende a "partecipazione pubblica".

Poiché le prescrizioni previste MOGC, attuate in determinate aree, si sono rivelate – a fronte dello stesso presupposto applicativo della procedura ex art. 34- "carenti", l'Amministratore Giudiziario deve intervenire, adottando prescrizioni finalizzate al rafforzamento delle procedure.

Il Modello dovrà, quindi, essere efficacemente attuato e "controllato" dall'OdV.

MODELLO "231" NON E' ESISTENTE

l'Amministratore Giudiziario (tutor e/o controllore):

- predispone il Modello di Organizzazione, gestione e controllo (MOGC), che tenga conto delle procedure più idonee per l'Azienda da "bonificare", anche in relazione alle aree già oggetto di infiltrazione;

- nomina un adeguato Organismo di Vigilanza (OdV) e eventuale nomina di adeguato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) previsto dalla L. 190/2012, nel caso di aziende a "partecipazione pubblica".

Con riguardo, quindi, alle procedure per la "risanamento", non esiste uno standard di "programma di bonifica" aziendale e in tal senso l'Amministratore Giudiziario dovrà, quindi, effettuare delle specifiche valutazioni e individuare soluzioni adeguate a seconda delle caratteristiche proprie dell'Azienda "inquinata".

Nel corso del periodo di applicazione della Misura, dovrà porsi, altresì, obiettivi specifici, quali:

- implementare e/o sostituire gli organi di "governance" che hanno consentito le "infiltrazioni";

- implementare e/o istituire adeguati organi di controllo (collegio sindacale e/o revisore legale, O.d.V., RPCT),

nonché:

- ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. c), valutare la concreta sussistenza di possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività, di continuità aziendale programmata;

- ai sensi dell'art. 41, comma 5, indicare al Tribunale la mancanza di concreta possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività per la messa in liquidazione.

RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

Analisi della qualifica soggettiva dell'ODV: il parere del Garante Privacy

di Margherita Rampolla

Il decreto legislativo n.231/2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, per quanto riguarda i reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, sia da coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di gestione finanziaria dell'ente, sia da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Inoltre, è necessario aggiungere che tale responsabilità giuridica si affianca a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato.

Tuttavia, la suddetta responsabilità potrebbe venir meno nell'ipotesi in cui sia possibile fornire, prima della commissione del reato, la prova dell'adozione e dell'efficace attuazione di un Sistema di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Il Modello 231 detta le regole, le misure operative e i protocolli, che devono essere rispettati dal personale e da chi opera nell'interesse o a vantaggio dell'ente, finalizzati per l'appunto ad impedire la commissione dei reati.

L'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione e alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, ha previsto l'istituzione di un Organismo di Vigilanza interno all'ente, al quale spetta il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo.

L'Organismo di Vigilanza è autonomo, indipendente e professionale in quanto non viene direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo; è obiettivo nei giudizi e possiede competenze tecnico professionali adeguate alle funzioni che è chiama-

to a svolgere. Inoltre, detiene poteri d'indagine per una continuità d'azione necessaria all'attuazione del Modello 231 e al suo costante aggiornamento.

Recentemente l'autonomia dell'Odv è stata posta sotto la lente del Garante Privacy, in particolare dopo l'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679, il c.d. "GDPR", per ciò che concerne la corretta qualificazione soggettiva in termini di privacy da attribuire all'Odv.

Nel solco di un consolidato orientamento già espresso in sede europea, il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito che gli Organismi di Vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni, non devono considerarsi né titolari né responsabili del trattamento. Sebbene dotati di autonomi poteri di iniziativa e controllo, questi non costituiscono una prerogativa originale, ma una promanazione della capacità dell'ente. Infatti, il potere di stabilire gli aspetti relativi al funzionamento dell'Odv all'interno di un modello di organizzazione e di gestione è nelle mani dell'ente, il quale decide altresì sulle risorse, i mezzi e le misure di sicurezza da attribuire allo stesso.

Pertanto, sulla base di quanto esposto dal Garante Privacy nel proprio parere, l'Odv non ha una propria soggettività giuridica, condizione necessaria per essere considerato responsabile del trattamento. In tale prospettiva, l'attenzione ricade sui singoli componenti dell'Odv, indipendentemente dal fatto che siano soggetti interni alla struttura dell'ente o consulenti esterni.

Il Garante Privacy ha sostenuto altresì che l'Odv non possa essere qualificato soggettivamente come responsabile del trattamento, e dunque come soggetto chiamato ad effettuare un trattamento per conto del titolare.

Analisi della qualifica soggettiva dell'ODV: il parere del Garante Privacy

L'art 4, n. 8 del GDPR definisce responsabile del trattamento la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento, ovvero una persona giuridicamente distinta dal Titolare, ma che agisce per conto di quest'ultimo, secondo le istruzioni impartite dal titolare ex art. 28 del GDPR.

Alla luce di quanto finora rappresentato, dunque è lo stesso ente a dover designare i singoli membri dell'Odv, in qualità di soggetti autorizzati al trattamento. Fermo restando che l'organismo in sé non assume alcuna rilevanza come autonomo titolare di situazioni giuridiche soggettive, i suoi membri, al contrario, sono senz'altro riconducibili alla figura dei soggetti autorizzati ai sensi degli artt. 4, n. 10, 29, 32, par. 4 del GDPR e art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, ovvero persone fisiche che compiono determinate operazioni di trattamento dati in nome e per conto di un titolare e quindi, nel rispetto delle istruzioni impartite da quest'ultimo, il quale assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali trattamenti illegittimi.

Pertanto, l'attività di conformità normativa in tema di privacy, per quanto riguarda la regolarità dei trattamenti compiuti dai membri dell'Odv, dovrà essere corredata di adempimenti formali e sostanziali da parte dell'ente, che considerata la natura sensibile di molti dati trattati dall'organismo, dovranno essere svolti con diligenza, prudenza e perizia.

I componenti dell'Odv, in relazione al trattamento dei dati degli interessati, dovranno attenersi alle istruzioni impartite dal titolare affinché il trattamento avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR. In termini pratici ecco una serie di attività che l'ente vigilato dovrà mettere in atto. In primis, riveste fondamentale importanza, l'analisi preliminare delle aree di trat-

tamento dei dati di pertinenza dell'Odv. I singoli trattamenti devono essere classificati, distinguendo le finalità di pianificazione ed esecuzione delle attività di vigilanza, da quelle di gestione delle segnalazioni di illeciti e svolgimento indagini. Successivamente, l'ente deve tracciare una mappa relativa ai flussi dei dati, dalla raccolta alla cancellazione, con la verifica degli strumenti impiegati, dei livelli, dei ruoli di accesso, dei termini di conservazione e delle misure di sicurezza fisiche e logiche, adatte a prevenire trattamenti illegittimi di dati personali, al fine di redigere una valutazione d'impatto. In un'ottica di minimizzazione e segregazione dei trattamenti, i membri dell'Odv devono seguire procedure specifiche concernenti il conferimento dell'incarico, durante il quale verrà fornita loro l'informativa sul trattamento dei dati personali, le istruzioni operative privacy relative alle funzioni da svolgere e l'utilizzo del Registro dei trattamenti. È importante, infatti, registrare gli elementi essenziali che caratterizzano i trattamenti compiuti dall'Odv: la natura dei dati, le categorie di soggetti interessati, la base giuridica, l'ambito di comunicazione, indicando il risultato della valutazione d'impatto e la pianificazione delle attività successive di controllo e di aggiornamento del registro. Si reputa opportuno, altresì, sottoporre l'Odv ad una verifica interna periodica e ad un audit di controllo.

Una puntuale osservanza degli adempimenti suddetti può consentire all'ente di prevenire condotte illegittime e di contenere le loro conseguenze. Si appesantisce dunque il ruolo dell'ente vigilato che non dovrà soltanto rispettare una serie di obblighi in veste di titolare unico ma, assumerà altresì la diretta responsabilità per un'eventuale data breach compiuto da un membro dell'organismo.

SOCIETÀ COOPERATIVE

Peculiarità del Rendiconto Finanziario

di Rino Rubino

Com'è noto, dopo l'attuazione della Direttiva 2013/34/UE, ad opera del D. Lgs 139/2015, è stata modificata la sezione IX del Codice Civile riguardante la redazione del bilancio da parte delle società di capitali, includendo tra gli schemi obbligatori il Rendiconto Finanziario.

In precedenza, il principio contabile OIC 10 – edizione 2014 – si limitava a raccomandarne la redazione nell'ambito della nota integrativa tenuto conto della sua rilevanza informativa.

Dal 2016, per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, la redazione del Rendiconto Finanziario diventa obbligatoria come prospetto a se stante (non più inserito nella Nota Integrativa).

Ai sensi dell'articolo 2423 c.c. gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il Rendiconto Finanziario è uno strumento di notevole efficacia informativa e rappresenta un valido supporto per una gestione oculata anche dal punto di vista finanziario. Inoltre, a ciò si deve aggiungere l'importanza che assume il Rendiconto Finanziario nella comunicazione verso l'esterno e verso coloro i quali siano interessati, a vario titolo, a comprendere le dinamiche finanziarie dell'impresa: si pensi, ad esempio, agli investitori non istituzionali e agli istituti di credito.

Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Siccome il risultato economico di esercizio (Utile/Perdita) di un'impresa non coinciderà mai con la variazione delle disponibilità liquide, diventa necessario pertanto elaborare, oltre al bilancio di esercizio, un ulteriore prospetto contabile al fine di conoscere la dinamica finanziaria della propria impresa: il Rendiconto Finanziario.

Il rendiconto finanziario, rispetto alle informazioni di carattere economico, fornisce informazioni dotate di maggior obiettività, in quanto la determinazione del flusso di cassa non è influenzata da valutazioni.

Nell'Società Cooperative il **Ristorno** può essere retrocesso ai soci o attraverso la contabilizzazione nel conto economico ad esempio come costo di esercizio o minor ricavo (B6 o B9 o B7 o A1 con segno “-

”) o essere erogato come destinazione di una quota dell'utile netto di bilancio.

Nel caso di ristorno contabilizzato a Conto Economico, il costo (o il minor ricavo) dell'attività operativa darà origine ad un aumento del debito verso i soci classificato nel rendiconto finanziario come rettifica in decremento del capitale circolante netto (metodo indiretto). Nel secondo caso, in quanto formalmente equiparabile a distribuzione di utili una volta pagato darà origine ad un decremento delle attività di finanziamento (mezzi propri). Volendo privilegiare la sostanza sulla forma, anche in questo secondo caso è possibile pensare di riclassificare ai fine del rendiconto il ristorno nell'area della gestione reddituale anziché nei flussi dell'area finanziaria. E' consigliabile inoltre di attribuire nel prospetto del rendiconto finanziario un'apposita voce al Ristorno con un commento in calce. Può essere differente la scelta del come pagare il ristorno. Se il ristorno non viene corrisposto con la remunerazione da cedolino paga bensì come incremento della propria quota di partecipazione alla cooperativa, saremo di fronte ad un aumento di Capitale sociale (nell'anno della delibera) e quindi ad un aumento delle attività di finanziamento, a fronte tuttavia di una diminuzione di debiti verso i soci.

Prestito sociale. Nel bilancio di esercizio è classificato nella voce D 3 dello Stato Patrimoniale – Debiti verso soci per finanziamenti. E' quindi fra le fonti di finanziamento di breve periodo, pertanto al pari degli altri debiti finanziari, l'incremento va inserito nel Rendiconto quale variazione positiva del flusso derivante dall'attività di finanziamento, mentre il decremento rappresenta un deflusso.

Rivalutazione quote/azioni. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 59/92, alle cooperative è consentito rivalutare gratuitamente le quote e le azioni dei soci, nel limite massimo dell'indice annuo di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Dal lato dei flussi finanziari, l'operazione è neutra (destinazione di utile).

...In Conclusione...

E' necessario acquisire piena consapevolezza nell'utilizzo dello strumento del Rendiconto Finanziario al fine di comprendere non solo le funzionalità d'uso ma soprattutto le sue Potenzialità.

La redazione del Rendiconto Finanziario non deve essere fine a se stessa perché derivante da un mero obbligo di legge.

La sua portata informativa deve rappresentare un supporto per una gestione oculata da un punto di vista finanziario.

LETTURE

a cura di Antonio Bevacqua



“Camminare è la cura, produce più effetti sul cervello di uno psicofarmaco e dà più benefici al corpo di un ricostituente. Ma agisce anche a un livello più profondo e impalpabile, quello dell'anima, o dello spirito, se preferite.”

E' così che Antonio Polito, una delle più belle penne del Corriere della

Sera, tra il 19 e il 28 giugno del 2020, alla fine della prima ondata dell'epidemia, percorre una parte del **Cammino di San Benedetto**, da Norcia a Montecassino. Lo accompagnano un prete, una collega giornalista e un docente di storia.

Nel libro, piacevole come sono gran parte dei suoi scritti, Polito, giornalista che nel 2008 rinunciò a continuare a fare il Senatore per dedicarsi alla sua professione, intrattiene con il lettore una serie di meditazioni sul significato dei Cammini e sulle interazioni tra l'attività psicofisica del camminare e i temi dell'attualità politica, dell'esistenza, della religiosità, della cura di sé stessi.

In uno dei capitoli in cui è diviso il libro, Antonio Polito racconta dell'errore che commettono tutti i principianti che si apprestano a compiere un cammino, che è quello di fare uno zaino così pesante che lungo il percorso inciderà negativamente sulla marcia. Ci si mette di tutto dentro, ma per proseguire agevolmente il cammino sarà gioco forza svuotarlo del non indispensabile. *“Se ci pensiamo, è così ogni giorno, non solo sulle salite di un cammino, ma anche nelle nostre arrancate quotidiane: quanti pesi ci portiamo appresso di cui potremmo fare tranquillamente a meno, con grande vantaggio per noi e per gli altri?”*

Rabbia, insoddisfazione, illusioni sono alcuni dei pesi che potremmo sicuramente scaricare dal nostro zaino giornaliero e capire che a quel punto la strada si farebbe sicuramente più leggera.

Un libro per le prossime feste e per i giorni di meditazione.

Antonio Polito
Le regole del cammino.
In viaggio verso il tempo che ci attende.
Marsilio Editore — € 17,00

AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta la comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

TEMPO LIBERO DI QUALITÀ'



A CACCIA DI ECCELLENZE

Sono oramai molti anni che il mito del panettone "esclusivamente" milanese è stato sfatato dall'impegno di maestri pasticceri meridionali. Della serie "là dove non te lo aspetti", il Sud sforna panettoni di grande qualità!

Anche in Calabria non mancano le eccellenze in questo campo e, fra queste, ci piace segnalare quella rappresentata dall'azienda di Rocco Scutellà, a Delianuova, in provincia di Reggio Calabria.

*"Ero poco più di un ragazzino -scrive sulla sua pagina web **Rocco Scutellà**- quando ho cominciato a frequentare il laboratorio di mio padre. Era il 15 agosto e a Delianuova si festeggiava la Madonna Assunta. Io quel giorno rimasi ad aiutare nel bar: era festa, il lavoro era tanto, e c'era bisogno anche di me.*

Dopo quell'occasione fui io a decidere di rimanere. Si dice che le passioni si tramandano di padre in figlio, e nella nostra famiglia è stato esattamente così.

Mio nonno e mio padre -ricorda il maestro Rocco- hanno dato vita a tutto questo, mettendoci impegno, amore e sacrificio. Da loro ho ereditato la continua ricerca della perfezione e dell'eccellenza, la scelta e l'impiego di materie prime di qualità.

Io ho aggiunto la voglia di imparare, di perfezionarmi e di conoscere tutto quello che c'era da sapere.

L'ho fatto con anni e anni di gavetta e di studio. Ho cominciato da zero, appena diplomato, nel piccolo laboratorio artigianale di Luigi Pellegrino, a Messina; ho continuato frequentando, a partire dal 1999, tutti gli anni, i corsi che si tenevano nelle migliori scuole di pasticceria; sono arrivato, nel marzo 2015, con un misto di soddisfazione e stupore, ad entrare a far parte dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani."

Il must natalizio è il **panettone tradizionale**, il grande classico della tradizione italiana, che Scutellà realizza utilizzando materie prime di altissima qualità come la frutta candita di Calabria, le selezioni di uvetta e l'aroma della vaniglia bourbon del Madagascar; tutto impreziosito dal bouquet aromatico dal lievito madre dell'azienda che viene curato da oltre 90 anni.

Il Panettone Tradizionale **a lunga lievitazione** (48ore) si è aggiudicato il 1° premio di **"Panettone Senza Confini"**, kermesse che premia i migliori lievitati, ed è stato premiato da una giuria illustre capitanata da **Iginio Massari**. (A.B.)

<https://www.scutella.it>



Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

INTRODUZIONE: Continua la divagazione di Gissing sulla vita e l'opera monastica di Cassiodoro. Ne risulta l'immagine di un religioso intellettuale e filantropo, che amava la sua gente e profondeva tutti i suoi sforzi per aiutarla sia spiritualmente, che materialmente.

Capitolo XVI (Parte seconda)

Cassiodoro

Cassiodoro spesso mostra tutta la sua erudizione. Dovendo trasmettere alcune indicazioni sul Circo a Roma, inizia con una piacevole divagazione sulla storia delle corse dei carri. Ci si potrebbe meravigliare del fatto che quest'uomo, in un'epoca come quella in cui visse, abbia conservato una tale inclinazione per i piaceri umanistici. Il suo stile si adattava perfettamente alla materia: abbondante, ornato, piacevolmente interessato, nel complesso un prezioso modo di scrivere, caratteristico delle epoche di decadenza letteraria. Quando il momento lo richiedeva, era pomposamente magniloquente: nell'affrontare una situazione delicata, diventava coinvolto e complicato. Scorgiamo in lui un cortigiano nato, un nobile orgoglioso, uno statista di alto profilo e non poca sagacia e con ciò, molte qualità amabili e attraenti, contornate da debolezze, come una piacevole pedanteria e un'amabile stima di sé, che erano in parte personali, in parte caratteristica del suo tempo. Il ritratto dell'uomo è, ovviamente, completato dalla conoscenza degli ul-

timi anni della sua vita, delle opere prodotte durante il suo ritiro monastico. Il cristianesimo trova raramente posto nella *Variae*, caratteristica facilmente comprensibile a causa dell'eresia gotica, che imponeva discrezione nelle dichiarazioni pubbliche. D'altra parte, la mitologia pagana abbondava e possiamo osservare la presa che aveva ancora sulle menti colte: l'istruzione di base, in effetti, aveva più o meno lo stesso contenuto nel sesto secolo dopo Cristo così come agli inizi dell'Impero. Cassiodoro non può mai essere stato un fanatico devoto di alcun credo. Sulla sua sincera devozione non ci sono dubbi. Appare, infatti, in un vasto commento ai Salmi, e più chiaramente nel libro che scrisse per la guida e l'edificazione dei suoi fratelli monaci - i frati (*carissimi fratres*) - perché nella sua umiltà rifiutò di diventare abate del Vivariense; gli bastava che la sua dignità mondana e le sue grazie spirituali e mentali gli assicurassero l'influenza che desiderava. La caratteristica fondamentale della sua regola fu la santificazione del lavoro intellettuale. Abbandonando il mondo, non rinunciò affatto al suo interesse per la sua civiltà. Poiché la politica non riuscì ad arginare la marea della tirannia orientale e della barbarie settentrionale, si propose di salvare il più possibile della parte più nobile, per garantire la trasmissione del ricordo delle conquiste umane per tempi migliori. Grande era l'importanza che attribuiva al lavoro dei suoi *Antiquarii*, copisti che si adoperavano per preservare la letteratura manoscritta, che rischiava di scomparire completamente. Con particolare riferimento al loro lavoro sulle Scritture, diceva loro che "combattono contro le astuzie di Satana con penna e inchiostro". E ancora: "Scrivendo con tre dita, simboleggiano così le virtù della Santissima Trinità; usando un calamo attaccano l'arte del Diavolo con quello stesso strumento che ha colpito il capo del Signore durante la sua Passione". Ma tutta la letteratura gli stava a cuore. Affinché i copisti potessero scrivere correttamente, selezionò le opere di una mezza dozzina di grammatici in un trattato di ortografia. Inoltre, affinché i libri del monastero potessero indossare "un abito da nozze" (una sua espressione), progettò una grande varietà di rilegature, che erano conservate come modelli. Là, ai piedi del Mons Moscius, vivevano e lavoravano questi frati e il fondatore della loro rego-

Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

la. Ma sulla cima del monte c'era un altro ritiro, detto Castellense, per quei monaci che - *divina gratia suffragante* (1)- desideravano una disciplina più severa, e lasciavano la casa cenobitica per diventare anacoreti. Questi virtuosi frati continuavano le loro fatiche letterarie? Lo possiamo solo sperare e siamo felici che lo stesso Cassiodoro sembra essere giunto alla fine dei suoi giorni nella valle del Pellena.

Una terza classe di monaci trova menzione, quelli in cui "*frigidus obstiterit circum praecordia sanguis*"(2), come cita il fondatore. In altre parole, "irrimediabilmente senza intelletto". Per costoro c'era il lavoro nell'orto, e per consolarli Cassiodoro recitava da un salmo: "Tu allora mangerai della fatica delle tue mani; sarai felice e prospererai"(3). Un sorriso sembra apparire sul volto di un frate umano. Fece del suo meglio, infatti, per il conforto, oltre che il benessere spirituale, della sua comunità. Furono costruiti bagni "per i malati" (il mondo pagano era stato più pulito, ma non dobbiamo lamentarci); anche per i sofferenti e per i pellegrini c'era cibo eccezionale: giovani piccioni, pesce delicato, frutta, miele. Fu inventato un nuovo tipo di lampada, che poteva bruciare per lunghe ore, senza bisogno di molta attenzione; meridiane e clessidre segnavano il corso del giorno e della notte.

Tra i doveri monastici c'era quello di dare istruzioni ai contadini dei dintorni. Questi umili coltivatori del suolo non dovevano essere oppressi, perché non è scritto che "il mio giogo è dolce e il mio carico leggero"(4)? Ma bisognava insistere sul fatto che andassero spesso ai servizi religiosi e che non continuassero a *lucos colere* - fare adorazioni nei boschi - il che mostra che un sostrato pagano aleggiava ancora tra la gente e che le antiche divinità venivano adorate ancora. San Benedetto, contemporaneo di Cassiodoro (non abbiamo modo di sapere se si siano mai conosciuti), quando salì per la prima volta sul monte sopra Cassino, trovò un tempio di Apollo, con la statua del dio che riceveva omaggi quotidiani. Gli archeologi hanno cercato di capire quando l'antica religione si estinse in Italia e le loro ricerche li hanno condotti nel Medioevo inoltrato, ma, senza dubbio, anche tali datazioni sembrano anteriori rispetto a quelle effettive.

La leggenda dice che Cassiodoro raggiunse l'età di quasi cento anni. Possiamo essere sicuri che fino alla fine visse alacremente, perché dell'ozio

parla con orrore come la radice del male. Senza dubbio rimase sempre un grande oratore, e per molti pellegrini doveva aver dispensato racconti in modo delizioso, alternando ricordi mondani a consigli buoni per l'anima. Solo uno dei suoi confratelli monastici ci è noto come personaggio distinto: questi era Dionysius Exiguus(5), o il Piccolo, Scita(6) di nascita, un uomo di grande cultura. Compilò la prima storia dei Concili e, cosa più importante, diede origine al calcolo dell'era cristiana; fino a quel momento gli uomini si erano orientati alla vecchia maniera, per consolati oscuri e indicazioni confuse. Ci sono buone probabilità che Cassiodoro abbia vissuto la sua vita in pace; ma il monastero non resistette a lungo come, invece, quello di San Benedetto sul Monte Cassino: sembra sia stato distrutto dai Longobardi, dai selvaggi e dagli Ariani. Non ne rimane traccia. Ma in alto, sul monte, c'è una chiesa nota come S. Maria de Vetere, nome che indica un'antica fondazione, che forse non era altro che la casa anacoretica Castellense.

NOTE:

(1) Con l'aiuto della grazia divina.

(2) Letteralmente "*il sangue scorre freddo intorno al cuore*", citazione dalle Georgiche di Virgilio, libro II, verso 484.

(3) Dai Salmi, 128, 2.


(4) Vangelo secondo Matteo 11, 30.

(5) Dionigi il Piccolo (V - VI sec.), famoso per aver calcolato la data della nascita di Cristo, collocandola nell'anno 753 dalla fondazione di Roma, e per avere introdotto l'uso di contare gli anni a partire da tale data (anno Domini). Durante l'impero romano gli anni si indicavano coi nomi dei due consoli di Roma, che cambiavano ogni anno. Questa carica, secondo la tradizione, durò ininterrottamente dal 509 a.C. al 534 d.C. nella parte occidentale (quindi ben oltre la caduta dell'Impero Romano d'Occidente) e fino al 541 d.C. in quella orientale.

(6) Qui Scizia indica quella regione, conosciuta come Scizia Minore, che si estendeva lungo il corso del Danubio, tra le odierne Romania e Bulgaria.

CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



Ecco due tra le più rare immagini della nostra Città: gli uffici della Banca Credito Calabrese, fondata nel 1921, ubicati di fronte l'attuale sede della Banca d'Italia. Da notare le scritte: “Sconto Effetti Ordinari Agrari Commerciali” – “Operazioni su Titoli” – “Accettazione di Effetti e Cedole per l'incasso” – “Compravendita di Titoli” – “Telefono 2-39”.